

**Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/76 del 13 / 09 / 2018**

*Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) – Avviso Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Tipo di Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/131 del 21.12.2017*

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 1.3 “COSTI AMMISSIBILI”**

1. Al comma 4 del paragrafo 1.3 “Costi Ammissibili”, le parole “*al prezzario regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 6.04.2017.*” sono sostituite dalle seguenti: “all’allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 “Costi standard – Regione Abruzzo” (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d)”

**2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 2.2 “CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ”**

1. Alla lettera c) del comma 1 del paragrafo 2.2 le parole “*per la quale è richiesto il sostegno, alla cui apertura deve provvedere prima dell’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento*” sono sostituite dalle seguenti: “sul quale effettuare e ricevere tutti i pagamenti.”
2. Alla lettera f) del comma 1 del paragrafo 2.2 le parole “*essere “Impresa in difficoltà” con riferimento agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02*” sono sostituite dalle seguenti: “ricadere nelle condizioni di “Impresa in difficoltà” ai sensi del punto (14) dell’articolo 2 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione Europea.”
3. Il testo della lettera g) del comma 1 del paragrafo 2.2 è così modificato: “Il richiedente deve essere in regola con le disposizioni sul rispetto di cumulo di cui all’art. 8 del Reg. UE n. 702/2014;”
4. Dopo della lettera g) del comma 1 del paragrafo 2.2 sono aggiunte le seguenti
  - “h) Il richiedente non deve essere “impresa inaffidabile”: non deve risultare avviata, a suo carico, alcuna procedura di revoca degli aiuti;
  - i) Il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.”

**3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 2.3 “CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ”**

1. Il testo della lettera c) del comma 1 del paragrafo 2.3 è così sostituito: “c) Devono interessare esclusivamente terreni agricoli e non agricoli purché non classificati bosco come da definizione di cui all’art. 3 della L.R. 3/2014. Ai fini del presente Avviso: sono terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all’imboschimento le superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi, coltivate a colture legnose agrarie, purché le medesime risultino coltivate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, nonché i seminativi tenuti





nell'ambito degli avvicendamenti colturali; sono terreni non agricoli, per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento nell'ambito della misura ma non la corresponsione del premio per la perdita di reddito agricolo, tutte le superfici che non rientrano nella definizione di terreno agricolo, tutte le superfici che nei piani regolatori dei comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.), i terreni agricoli incolti o abbandonati, ossia i terreni che risultino non coltivati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.”

2. Il testo della lettera d) del comma 1 del paragrafo 2.3 è così sostituito: “d) Non devono interessare i terreni classificati castagneto da frutto, tartufaia naturale, tartufaia controllata e tartufaia coltivata di cui al c. 4 all'art. 3 della L.R. 3/2014 né pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno.”
3. Alla lettera h) del comma 1 del paragrafo 2.3 dopo le parole “L.R. 3/2014” sono aggiunte le seguenti: “nonché l'obbligo di utilizzare piantine micorrizzate con la specie di tartufo per il quale l'area ove è realizzato l'impianto risulta vocata.”
4. Alla lettera j) del comma 1 del paragrafo 2.3 dopo le parole “del sito.” sono aggiunte le seguenti: “A tal fine”
5. Alla lettera l) del comma 1 del paragrafo 2.3 le parole “ai sensi di qualunque norma o provvedimento comunitario, statale o regionale” sono soppresse.

#### 4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 4 “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA”

1. L'intero testo del paragrafo 4 “Condizioni di ammissibilità per alcune tipologie di spesa” è soppresso e sostituito dal seguente:
  - “1. In ottemperanza a quanto stabilito nel Paragrafo 8.2.8.3.1.9.2. del PSR Abruzzo 2014/2020, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi e ridurre la possibilità di errore, sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative ad alcune tipologie di spesa previste nell'ambito della sottomisura 8.1.
  2. Gli importi delle spese ammissibili sono verificati a consuntivo dalla Regione sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.
  3. Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si procederà con le modalità di dettagliate nei commi seguenti.
  4. Nell'acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari ufficiali, la spesa è considerata ammissibile ove il beneficiario abbia adottato una procedura di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che per parametri tecnico-economici viene ritenuto il più idoneo. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:
    - a) l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
    - b) lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
    - c) il prezzo netto;
    - d) i termini di pagamento;
    - e) i tempi di consegna.





5. La scelta del fornitore, operata sui preventivi, è giustificata con apposita relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
6. Il ricorso ai tre preventivi può essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Di tale circostanza è fornita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
7. L'acquisto di beni materiali è comprovato da fatture nelle quali è indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.
8. Nell'acquisizione dei beni materiali è sempre fatta salva la possibilità di applicare, ove ne ricorrano le condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive, la metodologia dei "costi standard". In tal caso il riferimento è costituito dall'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "*Costi standard – Regione Abruzzo*" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d)."
9. La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute in prezziari ufficiali o in elenchi di costi standard ove utilizzabili ai sensi delle normative vigenti.
10. Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici nonché da altri soggetti tenuti al rispetto della normativa generale sugli appalti, gli stessi operano in conformità al Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" pubblicato nella G.U.R.I. 19 aprile 2016, n. 91 S.O.
11. I soggetti di cui al c. 10 per la predisposizione della documentazione richiesta dai bandi sono tenuti a far riferimento:
  - a) al "Prezziario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 150 del 6.04.2017;
  - b) per le voci di spesa non contemplate nel Prezziario di cui alla lettera a) e per le opere edili ed affini propriamente dette, all'Elenco Regionale dei "*Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo*" approvato con DGR 715 del 15/11/2016 (BURAT n. 10 Ord. Del 08.03.2017). Nell'ambito del presente Avviso, per le domande presentate da richiedenti non ascrivibili alla categoria degli Enti pubblici all'importo complessivo dei lavori dovrà essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
  - c) per le voci di spesa non contemplate nei Prezziari di cui alle lettere a) e b), all'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "*Costi standard – Regione Abruzzo*" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d).
12. L'analisi dei costi è ammessa esclusivamente per voci di costo non contemplate nei Prezziari e nell'allegato al PSR sopra indicati: non è ammesso apportare alle opere oggetto di intervento modifiche di dettaglio al solo fine di non utilizzare le voci dei prezziari, che sono sempre da intendersi quali prezzi massimi.
13. L'analisi di cui al comma 12 è redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagini di mercato.





opportunamente documentate. Per la manodopera si dovrà fare riferimento al vigente C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. All'importo così determinato è aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2% dell'importo stesso.

14. I soggetti di cui al c. 10 sono tenuti a produrre, in sede di presentazione della Domanda di Sostegno, specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
15. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
16. La spesa effettuata è comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
17. Il ricorso alla metodologia dei "costi standard" è consentito esclusivamente ai soggetti non tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detti soggetti, per la predisposizione del Computo Metrico di progetto, devono far riferimento alle opzioni di seguito elencate rispettando l'ordine di priorità indicato:
  - a) Voci di spesa incluse nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d);
  - b) "Prezzario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 06.04.2017;
  - c) Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" vigente al momento della presentazione della domanda. Alle singole voci di costo deve essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, individuata in funzione dell'importo complessivo dei lavori, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
  - d) Analisi dei Costi redatte nel rispetto dei commi 12 e 13.
18. Ove la proposta progettuale preveda l'impiego di voci di costo relative a più di una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 17, devono essere redatti due computi metrici: il primo elaborato in base alle voci di costo di cui alla lettera a), il secondo elaborato in base alle voci di costo di cui alle lettere b), c) e d).
19. Per le voci di costo incluse nell'allegato "Costi Standard - Regione Abruzzo" di cui al comma 17, lettera a), in fase di presentazione della domanda di sostegno non deve essere allegato alcun preventivo; in fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, la spesa non deve essere documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente.
20. Per le voci di costo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 17 i soggetti nel medesimo indicati sono tenuti, utilizzando il computo metrico di progetto, a richiedere ad almeno tre ditte in concorrenza fra di loro appositi preventivi nei quali dovrà essere riportato il ribasso in termini percentuali rispetto al costo determinato nel computo metrico. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dalla ditta interpellata, devono riportare:
  - a) il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori come determinato nel computo metrico di progetto;





- b) l'importo netto;
  - c) i termini di pagamento;
  - d) i tempi di consegna dei lavori ultimati.
21. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
22. La spesa effettuata è comunque documentata, fatta eccezione per le voci di costo ricomprese nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d), con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
23. Per i soggetti di cui al comma 17 le spese generali riguardanti consulenze, progettazione e direzione lavori, fermo restando il limite massimo stabilito nella scheda di Sotto Misura, pari al 6% dell'importo dei lavori, sono ammesse in attuazione di quanto stabilito nel cap. 8.1 del PSR nel paragrafo relativo alle spese ammissibili: ad esse si applica il tasso forfettario ai sensi dell'art. 67 comma 1 del reg. 1303/2013 lett. d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite". Non occorre pertanto allegare alla domanda di sostegno alcun preventivo. Detta spesa deve comunque essere rendicontata, in sede di domanda di pagamento, con apposita fattura.
24. Per tutte le spese sostenute sia i soggetti di cui al comma 10 sia i soggetti di cui al comma 17 sono tenuti ad assicurare, ove applicabili, il rispetto delle norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori."

#### 5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 5.2 "ALiquOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO"

1. Al comma 2 del paragrafo 5.2 dopo le parole "per ettaro." sono aggiunte le seguenti: "Le spese eccedenti detto importo, comunque necessarie per la realizzazione dell'impianto, restano a carico del beneficiario."
2. Al comma 4 del paragrafo 5.2 dopo le parole "all'anno" sono aggiunte le seguenti: "ed è concesso per un periodo massimo di dodici anni. Il premio è corrisposto esclusivamente per gli impianti realizzati su terreni agricoli, per la cui individuazione si fa riferimento alla nozione di "superficie agricola" di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 4 (Definizioni e altre disposizioni), comma 1, lettera e)."
3. Al comma 5 del paragrafo 5.2 le parole "disposta la liquidazione del contributo per le spese di impianto di cui al comma 2" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "ultimato l'impianto."
4. Al comma 6 del paragrafo 5.2 dopo le parole "comma 2." sono aggiunte le seguenti: "Per le operazioni realizzate su terreni di proprietà pubblica non sono pertanto riconosciuti i premi di cui ai commi 3 e 4 neanche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato che ne ha la disponibilità."
5. Al comma 7 del paragrafo 5.2 dopo le parole "(Reg. 1305/2013, art. 22, comma 1)." sono aggiunte le seguenti: "Nell'ambito del presente Avviso per terreni demaniali si intendono i terreni di proprietà dello Stato e della Regione."





6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 5.3 “LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO”

1. Il comma 4 del Paragrafo 5.3 “Limiti minimo e massimo per singola Domanda di sostegno” è soppresso.

7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 6.1 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”

1. Il testo del comma 2 del paragrafo 6.1 è soppresso e sostituito dal seguente: “2) Ai sensi di quanto disposto nelle “*Linee Guida per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020*”, la domanda di sostegno è presentata entro 30 (trenta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAT della Determinazione Dirigenziale con la quale è dato atto dell’apertura dei termini per la presentazione della Domanda sul portale SIAN. Il medesimo provvedimento è pubblicato altresì sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)).
2. Dopo il comma 6 del paragrafo 6.1 è aggiunto il seguente: “7. Le richieste da parte dei professionisti di abilitazione al sistema SIAN devono pervenire al competente ufficio del Dipartimento ([dpd@regione.abruzzo.it](mailto:dpd@regione.abruzzo.it)) almeno 15 giorni prima della chiusura del bando, pena il mancato rilascio della stessa.”

8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 6.2 “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”

1. Alla lettera B. del comma 1 del paragrafo 6.2 prima della parola “Documentazione” sono inserite le seguenti “Titolo di possesso/conduzione.”
2. Alla lettera C.g) del comma 1 del paragrafo 6.2 le parole “*nei primi cinque anni dall’impianto*” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “nei dodici anni successivi a quello di impianto.”
3. La lettera F. del comma 1 del paragrafo 6.2 è soppressa.
4. Alla lettera G. del comma 1 del paragrafo 6.2 dopo le parole “*D.Lgs. 50/2016*)” sono inserite le seguenti: “Per le voci di costo incluse nell’allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 “Costi standard – Regione Abruzzo” i preventivi non devono essere forniti.”
5. La lettera H. del comma 1 del paragrafo 6.2 è soppressa.
6. Alla lettera L. del comma 1 del paragrafo 6.2 dopo la parola “Dichiarazione” sono inserite le seguenti: “sostitutiva di atto notorio di carattere generale”.
7. Il testo della lettera N. del comma 1 del paragrafo 6.2 è soppresso e sostituito dal seguente: “Certificazione PEFC o FSC rilasciata dall’organismo certificatore. Documentazione attestante l’adesione a sistemi di certificazione forestale: copia del certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), in corso di validità o, per i soggetti che hanno avviato la procedura di certificazione di GFS, documentazione attestante l’avvenuto avvio della procedura medesima rilasciata dall’Istituto di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS).”
8. Al comma 2 del paragrafo 6.2 dopo le parole “Gli enti pubblici” sono inserite le seguenti “e i soggetti comunque tenuti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016”.
9. Al comma 2 del paragrafo 6.2 dopo la lettera c) è inserita la seguente “d) check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della Regione Abruzzo 2014-2020 “Autovalutazione Pre-Aggiudicazione Gara” Quadri A, B, C, D, E.”





#### 9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 7.1 “CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI”

1. Alla lettera a) del comma 2 del paragrafo 7.1 dopo le parole “al vigente PSR” sono inserite le seguenti “(ex. Art. 18 Reg. 1257/1999).”
2. Alla lettera b) del comma 2 del paragrafo 7.1 dopo le parole “al vigente PSR” sono inserite le seguenti “(ex. Art. 19 Reg. 1257/1999).”
3. Dopo il comma 2 del paragrafo 7.1 è inserito il seguente “2 bis. Per il criterio “*Adesione a sistemi di certificazione forestale*” il punteggio è attribuito agli investimenti realizzati da soggetti in possesso di certificazione rilasciata da un Organismo indipendente che emette l’attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC). Il punteggio è attribuito anche per gli investimenti da realizzare su superfici non ancora certificate per le quali il soggetto ha avviato la procedura di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC).”
4. Alla lettera a) del comma 3 del paragrafo 7.1 il numero “10” è soppresso e sostituito dal numero “35”; dopo le parole “tipologia d’intervento” sono inserite le seguenti: “(impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate)”.
5. Il testo della lettera b) del comma 3 del paragrafo 7.1 è soppresso e sostituito dal seguente: “b) il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 17,5) di quello massimo attribuibile ad interventi che soddisfano una o più delle le seguenti condizioni: costituiscono completamento e ampliamento o completamento di degli impianti, anche non afferenti alla medesima tipologia, realizzati con contributi concessi nell’ambito delle Misure 221 e 223 del PSR Abruzzo 2007/2013 anche se e ammessi al pagamento per superfici inferiori a quelle approvate in sede di istruttoria come risultanti dal provvedimento di concessione del relativo finanziamento, anche non formanti con essi un unico appezzamento senza soluzione di continuità.”
6. Alla lettera a) del comma 4 del paragrafo 7.1 il numero “35” è soppresso e sostituito dal numero “10”.

#### 10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 8.2 “RICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE”

1. Alla lettera d) del comma 1 del paragrafo 8.2 è inserita la seguente nota a piè di pagina:  
“<sup>1</sup> Le domande di sostegno o di pagamento presentate si ritengono corrette dal punto di vista formale se:  
a) la documentazione tecnica è sottoscritta dal tecnico, sottoscritta dal beneficiario se trattasi di soggetto privato, sottoscritta e approvata dal beneficiario se trattasi di soggetto pubblico;  
b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 sono sottoscritte dal dichiarante e corredate dal documento di identità in corso di validità;  
c) i documenti in copia riportano l’attestazione di conformità;  
d) i preventivi riportano la firma ed il timbro della ditta fornitrice.”

#### 11. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 8.7 “CONCESSIONE DEI BENEFICI”

1. Al comma 7 del paragrafo 8.7 dopo il punto è aggiunto il testo seguente: “Agli stessi sono altresì richieste, ove pertinenti, specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relative:  
a) alla richiesta da parte dell’Amministrazione alle competenti Prefetture dell’Informativa antimafia;





- b) alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa);
- c) attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.”

2. Il comma 8 del paragrafo 8.7 è soppresso.

#### 12. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 10.1 “MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE”

1. Il testo del comma 4 del paragrafo 10.1 è soppresso e sostituito dal seguente: “Le domande di pagamento per SAL possono essere presentate fino a 90 (novanta) giorni prima del termine ultimo prescritto per la conclusione dell'intervento. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al medesimo termine.”

#### 13. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 10.2.1 “DOMANDA DI ANTICIPAZIONE”

1. Alla lettera c) del comma 1 del paragrafo 10.2.1 la parola “polizza” è soppressa e sostituita dalla seguente: “garanzia”
2. Alla lettera d) del comma 1 del paragrafo 10.2.1 dopo la parola “materia” sono aggiunte le seguenti: “(solo nel caso in cui siano intervenute modifiche nella compagine associativa rispetto a quanto dichiarato in fase di concessione o in caso di scadenza dei termini di validità della medesima).”
3. Dopo la lettera d) del comma 1 del paragrafo 10.2.1 sono aggiunte le seguenti:
  - “e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa).
  - f) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'allegato 3, compilata solo per le parti riguardanti la clausola “Deggendorff” e il divieto di cumulo.
  - g) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
  - h) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della regione Abruzzo PSR 2014-2020. Devono essere compilate la check-list “Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara” - Quadri A, B, C, D, E, Q e, in funzione della procedura adottata, una delle seguenti check-list “Autovalutazione Procedura Gara F, G, H, I, L, M, N, O”.”

#### 14. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 10.2.2 “DOMANDA DI ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)”

1. Al comma 1 del paragrafo 10.2.2 dopo il punto sono aggiunte le parole seguenti: “La domanda di pagamento dell'acconto per SAL può essere presentata in alternativa alla domanda di pagamento





per anticipazione, sempre entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla concessione, qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari o superiore a quello previsto per l'anticipazione.”

2. Alla lettera i) del comma 3 del paragrafo 10.2.2 dopo il punto sono aggiunte le parole seguenti: “(solo nel caso in cui siano intervenute modifiche nella compagine associativa rispetto a quanto dichiarato in fase di concessione, in fase di richiesta di anticipazione, o in caso di scadenza dei termini di validità della medesima)”
3. Dopo la lettera i) del comma 3 del paragrafo 10.2.2 sono aggiunte le seguenti:
  - “j) Integrazione della fidejussione originaria a garanzia dell'ulteriore erogazione.
  - k) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa).
  - l) Documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità relativo ai soggetti fornitori dei servizi.
  - m) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi (check-list “Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara” Quadri A, B, C, D, E, Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una delle check-list “Autovalutazione Procedura Gara P, F, G, H, I, L, M, N, O”). Tale documentazione non è presentata se la stessa è stata già prodotta in fase di presentazione della domanda di anticipazione.”

#### 15. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 10.2.3 “DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE”

1. Al comma 1 del paragrafo 10.2.3 dopo il punto sono aggiunte le parole seguenti: “Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione di riduzioni all'importo ammissibile a pagamento, fino alla decadenza.”
3. Dopo il comma 5 del paragrafo 10.2.3 sono aggiunti i seguenti:
  - “6. Tutti i soggetti che hanno richiesto l'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione “Adesione a sistemi di certificazione forestale” devono allegare alla domanda di pagamento il Certificato di Gestione Forestale Sostenibile per le superfici richieste in domanda. Detto certificato è allegato anche nel caso in cui il soggetto risultava già certificato al momento della presentazione della domanda di contributo.
  7. Tutti i beneficiari devono altresì produrre la documentazione attestante che per le superfici oggetto di impianto è stato richiesto o ottenuto il cambio di destinazione d'uso del terreno a bosco.”

#### 16. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 10.3.1 “DOMANDA DI ANTICIPAZIONE”

1. Alla lettera h) del comma 1 del paragrafo 10.3.1 dopo le parole “accertata d'ufficio,” sono aggiunte le seguenti: “e dei soggetti fornitori dei servizi.”
2. Dopo la lettera i) del comma 1 del paragrafo 10.3.1 sono aggiunte le seguenti:
  - “j) assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf).
  - k) rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 702/2014..





- l) rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
- m) per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 50/2016, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici."

17. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 10.3.2 "DOMANDE DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE LAVORI"

- 1. Al comma 1 del paragrafo 10.3.2 dopo le parole "progetto approvato," sono aggiunte le parole seguenti: "della conformità dell'operazione realizzata con quanto approvato in sede di istruttoria della domanda di sostegno."
- 2. Al comma 2 del paragrafo 10.3.2 dopo le parole "di seguito indicate" sono aggiunte le parole seguenti: "oltre quelle di cui al paragrafo 10.3.1, comma 1, lettere j), k), l), m)."
- 3. Alla lettera d) del comma 2 del paragrafo 10.3.2 dopo le parole "fornitore/i dei servizi" sono aggiunte le parole seguenti: "e al beneficiario."

18. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 12 "IMPEGNI DEL BENEFICIARIO"

- 1. Dopo la lettera b) del comma 1 del paragrafo 12 è aggiunta la seguente:
  - "b1) Presentare la domanda di pagamento per SFL con le modalità ed entro i tempi prescritti nel presente Avviso."
- 2. Il testo della lettera i) del comma 1 del paragrafo 12 è soppresso e sostituito dal seguente: "Produrre, ove abbia ottenuto il relativo punteggio di cui ai criteri di selezione per superfici non ancora certificate per le quali era stato avviato la procedura di certificazione della GFS, il relativo certificato rilasciato dai soggetti a ciò abilitati."
- 3. Il testo della lettera j) del comma 1 del paragrafo 12 è soppresso e sostituito dal seguente: "Mantenere invariato, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, il punteggio attribuito in fase di istruttoria della domanda di sostegno."
- 4. Dopo la lettera j) del comma 1 del paragrafo 12 sono aggiunte le seguenti:
  - "k) Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati.
- l) Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016.
- m) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento."
- 5. Al comma 2 del paragrafo 12 dopo le parole "interessi legali." sono aggiunte le parole seguenti: "È fatta eccezione per gli impegni di cui alle lettere b1) e l), per il quale sono previste riduzioni graduali."

19. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 13 "OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO"

- 1. Alla lettera c) del comma 1 del paragrafo 13 dopo le parole "spese sostenute" sono aggiunte le parole seguenti: "nonché di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei contenuti ambientali e forestali ex-post."





2. Il testo della lettera d) del comma 1 del paragrafo 13 è soppresso e sostituito dal seguente: “Per i soggetti a ciò tenuti, rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto.”
3. La lettera f) del comma 1 del paragrafo 13 è soppressa.
4. Al comma 3 del paragrafo 13 le parole “*lettere f) e g)*” sono sopresse e sostituite dalle parole seguenti: “lettera g)”

#### 20. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 14 “SANZIONI”

1. Dopo il comma 9 del paragrafo 14 sono aggiunti i seguenti:

“10. Sono altresì applicate le sanzioni previste dall’articolo 63 del regolamento UE n. 809/2014.

11. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al Documento “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali”, approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/354 del 03.08.2018.”

#### 21. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 17 “ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI”

1. Dopo il comma 16 del paragrafo 17 è aggiunto il seguente:

“17. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al Documento “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali”, approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/354 del 03.08.2018.”

#### 22. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 23 “ALLEGATI”

1. In calce all’Allegato 1 “DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI” è inserita la seguente nota: “NOTA. Le voci di costo che nel presente allegato sono riferite al vigente Prezzario Agricolo Regionale sono per la quasi totalità corrispondenti a quelle riportate nell’“ALLEGATO Costi standard Regione Abruzzo (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d) al PSR Abruzzo 2014/2020”, che dal Prezzario trae origine. Nel caso di discordanze fra i due documenti prevale l’uno o l’altro a seconda dello scopo (computo metrico dei costi standard o computo metrico estimativo) per il quale il medesimo è utilizzato.”
2. L’Allegato 3 “FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE” è integralmente sostituito dal seguente:

“ALLEGATO 3: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell’azienda \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_





CF \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

**Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:**

**DICHIARA**

*(Tutti i richiedenti - Rispetto del divieto di cumulo di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8)*

- Di non aver beneficiato per gli stessi costi ammissibili di altri aiuti di Stato né di altri aiuti *de minimis* che comportino complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto nell'ambito della S.M. 8.1.1 il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal Reg. 702/2014.
- Di aver beneficiato per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di Stato, o di altri aiuti *de minimis* che comportino complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto nell'ambito della Misura S.M. 8.1.1, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal reg. 702/2014

**DICHIARA**

*(Tutti i richiedenti – Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a) - Impegno Deggendorf)*

- Di non aver ricevuto un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
- Di aver ricevuto un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.

**DICHIARA**

*(Tutti i richiedenti – Recuperabilità I.V.A.)*

- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **non sono** recuperabili.
- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **sono** recuperabili.

**DICHIARA**

*(Tutti i richiedenti – Autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati)*

- di essere in possesso, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, delle autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Autorità competenti di cui al seguente elenco:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi del provvedimento

- di aver provveduto a richiedere alle Autorità competenti, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, le autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati di cui al seguente elenco e di impegnarsi a produrre gli stessi entro i termini prescritti in sede di concessione del finanziamento:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi della richiesta

**DICHIARA**

*(Tutti i richiedenti – – "Impresa in difficoltà" - art. 2 punto (14) Reg. (UE) 702/2014)*

- di non essere "impresa in difficoltà" come da definizione di cui all'art. 2 punto (14) del Reg. (UE) 702/2014.

**DICHIARA**

*(Tutti i richiedenti – "Impresa inaffidabile")*

- di non essere "impresa inaffidabile".





**DICHIARA**

*(Solo soggetti tenuti all'applicazione del DLgs 50/2016)*

che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.

\_\_\_\_\_ooOoo\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ scadenza \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_

Luogo e data

FIRMA”





**Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" – Tipo di Intervento 8.1.1 "Imboschimento e creazione di aree boscate" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.**

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" – Tipo di Intervento 8.1.1 "Imboschimento e creazione di aree boscate" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

**Riferimenti normativi**

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e 81 "Aiuti di stato";

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8159 final del 28.11.2017, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione - CCI: 2014IT06RDRP001.





Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26.2.2018, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione - CCI: 2014IT06RDRP001.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001.

Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

#### **Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.**

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e nello specifico:

- par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi nell'articolo 32 non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6, che stabilisce che il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 "Definizioni", con particolare riferimento ai punti: (1), (10), (14), (25), (28), (29), (31), (55);

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di





cui alla lettera f) aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'art. 32: 7,5 milioni di EUR per il progetto di investimento;

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che sono considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

dell'art. 8 "Cumulo";

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo, in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo al contempo garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500.000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 702/2014;

dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri sono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo fornisce alla Commissione, su richiesta, entro venti giorni lavorativi





un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

### **1. Disposizioni specifiche per Tipologia di Intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo.**

**Titolo del regime:** "Aiuti agli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"

Il regime concerne la Sottomisura 8.1 - *Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*, con l'intervento 8.1.1 *Imboschimento e creazione di aree boscate*. La misura è parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015.

La dotazione complessiva dell'intervento è pari a € 1.000.000,00 (euro un milione) di cui il 48%, ossia € 480.000,00 (euro quattrocentottantamila) quale quota FEASR.

Il regime sarà attuato nel rispetto dell'art. 32 *Aiuti alla forestazione e all'imboschimento* del regolamento (UE) 702/2014.

Il bando corrispondente all'Intervento 8.1.1 potrà essere attuato solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento concessi a proprietari fondiari pubblici e privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui al capo I del Reg. (UE) 702/2014 e al capo III, articolo 32 del medesimo.

In particolare:

1. gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento come aiuti cofinanziati dal FEASR (*Reg. UE 702/2014, art. 32, par. 2, lettera a), punto i)*);
2. gli aiuti sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui al punto 1;
3. nel caso della forestazione di terreni demaniali gli aiuti sono concessi solo se il gestore dei terreni è un organismo privato o un comune;
4. gli aiuti sono concessi per la forestazione e l'imboschimento su terreni agricoli e non agricoli;
5. gli aiuti riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro;
6. gli aiuti per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica finanziano unicamente i costi di creazione della superficie forestale;
7. sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale: a) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione; b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto; c) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; d) i costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione;
8. il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito agricolo e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, ed è versato per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto;





9. gli aiuti non sono concessi per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di alberi di Natale, di specie a rapido accrescimento per uso energetico;

10. le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi;

11. per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri nei programmi di sviluppo rurale, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In ottemperanza al Reg. (UE) 702/2014, art. 32, par. 8 il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Gli interventi sovvenzionabili con la misura riguardano la creazione ex novo di imboschimenti su terreni agricoli e non agricoli e gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo, con l'effettuazione delle cure colturali necessarie. Per il periodo di programmazione 2014-2020 è sviluppata solo la tipologia di intervento C "Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni (micorrizzate)".

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.1 – Intervento 8.1.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

I beneficiari del sostegno sono:

- soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
- soggetti pubblici e privati titolari della gestione della superficie interessata dall'impegno, e loro Associazioni;
- soggetti giuridici misti pubblico-privati.

Le aggregazioni giuridiche pubblico-private possono beneficiare del premio di manutenzione purché dimostrino l'esistenza e vigenza di titoli giuridici abilitanti alla gestione della superficie interessata dall'impegno, per un periodo uguale o superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle "Imprese in difficoltà" con riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno sono:

- gli investimenti devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo, nelle zone specificamente vocate come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi ("*Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo*" – Regione Abruzzo/ARSSA 2005);
- gli investimenti devono interessare esclusivamente terreni agricoli e non agricoli purché non classificati bosco come da definizione di cui all'art. 3 della L.R. 3/2014. Ai fini dell'Avviso: sono terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento le superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi, coltivate a colture legnose agrarie, purché le medesime risultino coltivate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, nonché i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali; sono terreni non agricoli, per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento nell'ambito della misura ma non la corresponsione del premio per la perdita di reddito agricolo, tutte le superfici che non rientrano nella definizione di terreno agricolo, tutte le superfici che nei piani regolatori dei comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.), i terreni agricoli abbandonati, ossia i terreni che risultino non coltivati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto;





- gli investimenti non devono interessare i terreni classificati castagneto da frutto, tartufaia naturale, tartufaia controllata e tartufaia coltivata di cui al c. 4 all'art. 3 della L.R. 3/2014 né pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno;
- gli investimenti non devono interessare superfici a prato permanente, prato-pascolo, pascolo, praterie di vetta, superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000;
- la superficie minima oggetto di impianto deve essere pari almeno ad ettari 1.00.00 in unico appezzamento;
- la superficie massima oggetto di impianto nell'ambito della singola domanda è pari ad ettari 15.00.00, la superficie del singolo appezzamento non può tuttavia essere superiore ad ettari 10.00.00;
- per la realizzazione dell'impianto sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente materiali di impianto prodotti in conformità al Decreto Legislativo 386/2003 in materia di Materiali Forestali di Moltiplicazione, come da disposizioni di cui al TITOLO VII "Attività selvicolturali e tutela dei boschi e dei pascoli" – Capo IV "Materiale forestale di moltiplicazione" della L.R. n. 3/2014, nonché l'obbligo di utilizzare piantine micorrizate con la specie di tartufo per il quale l'area ove è realizzato l'impianto risulta vocata;
- nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno;
- gli interventi realizzati in Aree Natura 2000 devono essere coerenti con gli obiettivi contenuti nel piano di gestione del sito. A tal fine ai medesimi si applicano le disposizioni regionali in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.);
- il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento;
- i Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3;
- la realizzazione degli investimenti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente; nel caso in cui per le superfici oggetto di intervento non sia vigente un piano di gestione forestale come da definizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", la coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 è dimostrata mediante presentazione di un piano di imboschimento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati;
- sono esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia;
- la realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area è consentita una sola volta in un periodo di sette anni calcolato a ritroso a partire dal termine ultimo utile per la presentazione della domanda di sostegno;
- per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui alla Sottomisura che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere al massimo pari a 75.000 Euro (pari al massimo concedibile per l'unità di superficie – ettari 1.00.00 - per la superficie massima ammissibile – ettari 15.00.00);
- sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori effettuati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
- le spese devono riguardare esclusivamente investimenti e/o voci di spesa per i quali non sono stati richiesti o ottenuti contributi;





- non sono ammissibili al sostegno gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale e dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse;

- il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, secondo le disposizioni di cui alle “*Linee Guida operative per l’avvio di attuazione del PSR 2014-2020*” deve essere superiore alla soglia minima di idoneità. Tale soglia è determinata in ragione del raggiungimento di un punteggio non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile. Il punteggio da attribuire alla singola domanda è determinato in base a quanto definito dal paragrafo “Criteri di selezione e punteggi”.

Inoltre le domande di sostegno devono essere corredate da apposito progetto predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all’esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia, composto da una serie di elaborati fra i quali una dettagliata relazione tecnica dell’intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione: caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario; localizzazione dell’intervento; sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell’intervento proposto con gli stessi; studio dei fattori stazionali; obiettivi dell’intervento; descrizione analitica delle operazioni e delle opere.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020. L’Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

**Allegati:** Scheda della Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” estratta dal PSR Abruzzo 2014/2020.





Per l'individuazione delle aree forestali ci si riferisce alla definizione di "foresta" di cui all'art. 3 della legge forestale Regionale n. 3 del 4 gennaio 2014.

Le sottomisure attivate sono:

8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento;

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

**Contributo diretto e indiretto alle Focus Area**

La misura contribuisce in modo **diretto** al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 2A (sott. 8.6), 3B (sott. 8.3), 4<sup>a</sup> (sott. 8.5) e 5E (sott. 8.1). Inoltre contribuisce in modo **indiretto** al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 5C e 5E, attraverso le sottomisure 8.1, 8.3 e 8.5

**Contributo agli obiettivi trasversali**

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell' **innovazione** particolarmente rilevante è la sottomisura 8.6. Tutte le altre sottomisure previste nell'ambito degli interventi forestali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi trasversali **ambiente** e **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**.

**Contributi ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto**

La misura risponde ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi di contesto:

F4 Migliorare la redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

F7 Introduzione di sistemi ad alta efficienza per la produzione, lo scambio e la vendita di energia

F13 Conservazione e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale

F14 Salvaguardia della qualità ecologica e paesaggistica del territorio rurale

F 15 – Sviluppo di pratiche sostenibili e conservative

F17 Tutela ambientale e valorizzazione turistica delle risorse forestali

F19 Migliorare la capacità di gestione del ciclo del carbonio

*8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.8.3.1. (8.1.1) Imboschimento e creazione di aree boscate

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento sostiene la creazione ex novo di imboschimenti su terreni agricoli e non agricoli contribuendo, attraverso la creazione di nuove superfici forestali permanenti e/o temporanee, al raggiungimento di obiettivi ambientali della politica comune. L'imboschimento, infatti, favorisce la preservazione del suolo, la regimazione delle acque, la biodiversità e la lotta al cambiamento climatico.





climatico attraverso lo stoccaggio della CO2.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo, con l'effettuazione delle cure colturali necessarie; tali interventi comprendono anche l'eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica. La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano colturale.

La sottomisura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie di impianto:

1. Impianti da arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni (ciclo medio-lungo);
2. Impianti arboreo con ciclo inferiore a 20 anni e non inferiore alla durata minima prevista di 12 anni (ciclo breve);
3. Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni.

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Gli interventi 1) e 2) sono attivati per il proseguimento degli impegni assunti (trascinamento) della programmazione 2007-2013, con la misura ex 221, che prevedeva le seguenti tipologie di impianto e che rappresentano trascinamenti per il periodo 2014-2020:

- Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni agricoli;
- Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o misti con specie di legname pregiato su terreni agricoli;
- Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate su terreni agricoli
- Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a scopi energetici.

Nel nuovo periodo di programmazione verrà sviluppata ex novo la tipologia di intervento 3, anche operando sinergicamente con la misura 1 e 2 della programmazione 2014-2020.

3. Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni. (micorrizzate)

Le micorrize svolgono un importante e positivo ruolo nell'attecchimento ed accrescimento delle piante poste a dimora migliorandone le capacità di assorbimento delle sostanze nutritive.

#### 8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. 1305/13 sono riferiti a:

1. Contributo in conto capitale per la copertura dei costi di impianto, comprensivi delle spese di progettazione e direzione lavori
2. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e premio annuale per ettaro per gli interventi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni, per impianti su terreni agricoli.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

È prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune, così come previsto dall'art. 22 comma 1 del Reg. 1305/2013.

Nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi saranno rispettate tutte le norme





definite a livello nazionale e comunitario per gli appalti pubblici.

#### 8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

L. N. 353/2000. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

D.lgs. n.18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.

D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

Programma quadro per il settore forestale" (PQSF) approvato in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 18/12/2008

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Reg. UE n. 702/2014 (così detto "ABER")

#### 8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni.

Soggetti pubblici e privati titolari della gestione della superficie interessata dall'impegno, e loro Associazioni.

Le aggregazioni giuridiche pubblico-private possono beneficiare del premio di manutenzione purchè dimostrino di essere detentori di un titolo giuridico abilitante alla gestione della superficie interessata dall'impegno, per un periodo uguale o superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

#### 8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili relative ai costi d'impianto sono riconducibili alle seguenti:

- spese relative all'acquisto del materiale di impianto;
- spese relative ai lavori di impianto;
- altri costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto.

Il premio annuale copre i seguenti costi di *manutenzione* :

- interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze, oltreché l'esecuzione delle operazioni colturali (anche ripetute nell'anno) necessarie a garantire la buona riuscita dell'imboschimento nel tempo in termini qualitativi e quantitativi;
- interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche al fine di assicurare la permanenza e lo sviluppo dell'imboschimento.

Il premio annuale copre anche i costi del mancato guadagno agricolo.

Per la messa a dimora di piante micorrizzate non sono ammissibili le spese di micorrizzazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizzate.

Nel caso di messa a dimora di piante micorrizzate non sono ammissibili le spese di micorrizzazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizzate.

Per la determinazione dei costi di impianto e di mantenimento dell'imboschimento verranno utilizzati i costi standard, mediante computi metrici ed estimativi redatti in conformità dei prezziari regionali e ufficialmente certificati da un Ente terzo.





Sono ammissibili, nel limite massimo del 6% dei costi di impianto, le spese generali (a fattura) relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale dei lavori.

I premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall'esecuzione dell'intervento.

#### 8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento 3 [solo l'intervento 3?] è realizzabile su terreni agricoli e non agricoli. La domanda di aiuto è corredata da idoneo "progetto dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato.

Ricorrono inoltre le seguenti condizioni:

- Le superfici sono localizzate in collina o montagna
- I terreni oggetto dell'intervento in precedenza non sono stati dichiarati o riconosciuti bosco
- Le superfici agricole interessate non sono riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti
- La superficie minima d'intervento di 1 ettaro

Gli impianti di specie forestali micorrizate saranno realizzati nelle zone specificamente vocate per come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi ("Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo – Regione Abruzzo/ARSSA 2005).

Per la realizzazione degli impianti si richiede la presentazione di un piano di imboscimento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993..

Ai fini della corretta applicazione della misura, è possibile utilizzare materiale di moltiplicazione per fini forestali secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 3 del 4 gennaio 2014, che istituisce il Registro dei Materiali Forestali (art. 58) in ottemperanza al decreto legislativo 386/2003, che recepisce gli orientamenti della Direttiva 199 CEE (lettera b dell'art. 6 Reg. 807/2014)

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboscimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (IA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

Gli interventi realizzati in Aree Natura 2000 saranno consentiti solamente se coerenti con gli obiettivi contenuti nel piano di gestione del sito (lettera a dell'art 6 Reg. 807/2014). In alternativa si applicano le disposizioni che prevedono la Valutazione di Incidenza, previste dalla vigente normativa regionale.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato-pascolo e pascolo e le praterie di vetta; le superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000.
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale, di bosco ceduo a rotazione rapida, e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

#### 8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Sono individuati i seguenti criteri di selezione:

- Criteri localizzativi: priorità ai territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013
- Criteri qualitativi: adesione a sistemi di certificazione forestale
- Superfici che si collegano a interventi realizzati nel precedente periodo di programmazione
- Sinergie con altre operazioni della misura 8





#### 8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto per l'intervento 3 è pari al 100% del costo dell'investimento.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per i seguenti importi massimi di investimento:

Imboschimenti a duplice attitudine con piante forestali micorrizzate: euro 5.000/ettaro.

Il premio annuo per la manutenzione degli impianti, è fissato:

- per i primi due anni successivi all'impianto: € 600/ha all'anno;
- dal terzo al quinto anno: € 480/ha all'anno;
- dal sesto al dodicesimo anno: € 360/ha all'anno.

Il premio annuo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento, è fissato:

- in € 700 per ettaro.

#### 8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento, la corretta mappatura preventiva delle superfici che saranno interessate dal progetto per il quale viene presentata la domanda, assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale.

Relativamente alla gestione delle istruttorie e delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

##### 8.2.8.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici.

Saranno stabilite delle procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre la possibilità di errore.

Sulla base della precedente programmazione, nella quale la sottomisura era stata già attuata in modo analogo, verranno presi provvedimenti di miglioramento che interesseranno la tempistica di emanazione dei bandi, la semplificazione degli stessi e i tempi di istruttoria.

I criteri di selezione, basati sui principi espresse nel paragrafo dedicato, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

##### 8.2.8.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Sulla base dell'esperienza della scorsa programmazione, nella quale la misura era stata già attuata in modo analogo, a fronte delle azioni di attenuazione individuate, il rischio è valutato di bassa entità.





#### 8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative ai costi standard, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecnici che considerate, alle elaborazioni effettuate a giustificazione del livello di aiuto, sono state effettuate dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria – Sede Regionale per l'Abruzzo, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita. Le informazioni sono contenute nell'allegato relativo al calcolo dei premi del Programma.

L'analisi dei costi d'impianto e di manutenzione è stata effettuata sulla base di impianti già realizzati in Regione Abruzzo, prendendo come riferimento il cosiddetto modulo a "sesto dinamico" ovvero un quadrato con lato m1 5x5 per una densità d'impianto pari a 400 piante/ha. Per il calcolo dei costi le elaborazioni effettuate hanno tenuto anche della versione più recente (anno 2013) del Prezziario Regionale per le opere di Forestazione e Valorizzazione Ambientale e ai Prezzi informativi per le opere edili della Regione Abruzzo, aggiornato su medie storiche degli ultimi 5 anni.

Per quanto riguarda i ricavi, non esistono all'interno del territorio regionale, dati ufficiali relativi alle produzioni effettive di tartufi ottenibili da impianti artificiali. Pertanto, al fine di procedere al calcolo degli eventuali introiti per gli imboschimenti con piante micorrizzate per la produzione di tartufi, si è proceduto nel recuperare informazioni specifiche all'interno delle varie fonti bibliografiche presenti in materia.

#### 8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi scheda di misura.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si applicano le prescrizioni stabilite negli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento





Tipologia operazione	Sesto minimo	Sesto massimo	Specie forestali ammesse	Fascia fitoclimatica (Pavari e De Philippis)
Azione A3) imboschimenti a duplice attitudine	5x5	6x7	Specie autoctone tartufigene: querce (Quercus sp.), nocciolo (Corylus avellana), Carpino nero (Ostrya carpinifolia) carpino bianco (Carpinus betulus) pioppi (populus sp)	Lauretum freddo e Castanetum
Specie per forestazione e imboschimento				

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Per il rispetto dei requisiti minimi ambientali di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, valgono le seguenti condizioni:

Il limite minimo di estensione ammessa agli aiuti è fissato in un ettaro di superficie accorpata. Il limite massimo è fissato a quindici ettari per singola domanda, con lotti omogenei di superficie non superiore a 10 ettari accorpata.

Per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000 o in aree ad elevata valenza Naturale si fa riferimento alle prescrizioni contenute nei Piani di Gestione. Ove non effettivamente vigenti si applica la Valutazione di Incidenza.

E' previsto il solo utilizzo di materiale forestale certificato, le cui specie, selezione e varietà sono compatibili con i cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali.

In relazione alle condizioni pedoclimatiche dell'Abruzzo, non è prevista la creazione di impianti con copertura arborea di altro tipo ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettera c), del Reg. delegato (UE) n. 807/2014.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

I premi annuali per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, sono ammissibili per un periodo massimo di dodici anni.

Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto realizzato per tutto il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati





Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.







Allegato 3 alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/76 del 13 / 09 / 2018

## REGIONE ABRUZZO

### GIUNTA REGIONALE

---

ATTUAZIONE DEL "COMMON UNDERSTANDING" SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE  
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO  
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

« SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE  
SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO »

(Allegato B)

---

Anno 2017





**SCHEDA DI CONTROLLO - B**

per la verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

**Informazioni generali**

<p><b>Amministrazione regionale coinvolta:</b> Giunta Regionale (per amministrazione competente dovrà essere indicata: Giunta regionale)</p> <p><b>Dipartimento regionale competente:</b> Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (come <i>Autorità Responsabile</i> ai sensi del DM n. 115 del 31/05/2017 Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti)</p> <p><b>Servizio proponente:</b> Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (come <i>Soggetto concedente</i> ai sensi del DM n. 115 del 31/05/2017 Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti)</p> <p><b>Tipologia dell'atto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> proposta di legge regionale</li><li><input type="checkbox"/> proposta di regolamento regionale</li><li><input type="checkbox"/> proposta di atto presidenziale</li><li><input type="checkbox"/> proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)</li><li><input type="checkbox"/> proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> X proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)</li></ul>
--

<p><b>Descrizione sintetica dell'intervento:</b> Bando attuativo della Misura 08, Sottomisura 8.1 Intervento 8.1.1. per l'Imboschimento e creazione di aree boscate in terreni agricoli e non agricoli</p> <p><b>Indicare</b> (se possibile):</p> <p><b>Finalità:</b> raggiungimento di obiettivi ambientali della politica comune</p> <p><b>Obiettivo principale:</b> Favorire la preservazione del suolo, la regimazione delle acque, la biodiversità e la lotta al cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio della CO2</p> <p><b>Durata:</b> 31.12.2020</p> <p><b>Stanziamiento complessivo:</b> euro 1.000.000,00 (euro un milione)</p> <p><b>Stanziamiento annuale:</b> Non pertinente</p> <p><b>Ammontare stimato per beneficiario:</b> Valore minimo pari a euro 5.000; valore massimo euro 75.000,00</p>
---





**Sezione I – Criteri per verificare l'eventuale presenza di un aiuto di stato**

1. Utilizzo di risorse pubbliche		
1.a Il provvedimento prevede l'impiego di risorse di natura pubblica?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Indicare una delle opzioni:		
<input checked="" type="checkbox"/> X il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei - SIE)), oppure		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica);		
<input type="checkbox"/> altro (specificare)		
<input type="checkbox"/> FORSE (specificare gli eventuali dubbi) .....		
<p><b>In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.</b></p>		

1.b – Le risorse sono imputabili all'autorità pubblica?		
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.		
<input type="checkbox"/> Altro		
<input type="checkbox"/> FORSE (specificare gli eventuali dubbi) .....		
<p><b>In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.</b></p>		





<b>2. Beneficiari e selettività</b>		
Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi entità che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo status giuridico (pubblico o privato), dalle modalità di finanziamento, dal conseguimento o meno dello scopo di lucro, nonché dalla capacità di conseguire utili.		
<b>2.a Attività economica</b>		
L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
In caso in cui si intenda rispondere <b>NO</b> al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

<b>2.b Presenza di selettività</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:		
<input type="checkbox"/> identità (aiuti ad hoc);		
<input type="checkbox"/> dimensione;		
<input checked="" type="checkbox"/> X settore economico o attività (indicare quali): settore agricolo e forestale		
<input type="checkbox"/> area geografica <sup>1</sup> (indicare quale);		
<input type="checkbox"/> altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);		
<input type="checkbox"/> caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.		
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi) .....		
In caso in cui si intenda rispondere <b>NO</b> al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		
Se si è risposto <b>NO</b> al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.		
Se si è risposto <b>SI</b> ad entrambi i punti 1 e 2, compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.		



<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale.



### 3. Vantaggio economico

Il **vantaggio economico** è un **beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato** (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente): Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa nazionale e della comunicazione UE 2016/C 262/01, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli studi professionali.

Si è presenza di una concessione di vantaggio economico?

SI  X

NO

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio economico:

- X sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta; (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni *Altmark*;
  
- nel caso di intervento su infrastrutture:
  - per il *proprietario*: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il *gestore*: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'*utente*: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
  
- altro (specificare):

FORSE  (specificare gli eventuali dubbi) .....

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3**, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale **distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi**, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01).

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente **check-list**.





## Sezione II - Individuazione degli strumenti di compatibilità e delle procedure ai fini della legalità.

Tenuto conto che come da analisi precedente la verifica *ex ante* si conclude con la seguente valutazione:

Si è presenza di un aiuto di Stato?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--	-----------------------------

In caso di risposta affermativa, indicare **gli eventuali strumenti utilizzabili** ai fini della *compatibilità* delle misure d'aiuto anche al fine di individuarne la corretta procedura, per la *legalità* dell'aiuto:

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (oppure n. 1408/2013 oppure n. 717/2014);
- X esenzione dall'obbligo di notifica** preventiva ai sensi del **Regolamento (UE) 702/2014** (GBER) (regolamento generale di esenzione per categoria) (oppure n. 702/2014 (ABER) oppure n. 1388/2014 (FIBER), di cui si specificano:

la Sezione 5 e gli articoli pertinenti 32

- notifica preventiva**, da sottoporre a decisione della Commissione, nel rispetto della clausola di *Stand still* e ai sensi degli *Orientamenti* e delle *Linee guida* di settore

(indicare i riferimenti): \_\_\_\_\_

In mancanza di *Orientamenti* o *Linee guida* specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
  - articolo 93
  - articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente
  - articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
  - Regolamento (UE) n. 360/2012** ( de minimis SIEG)
  - Decisione 2012/21/UE di esenzione** degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
  - Regolamento (CE) n. 1370/2007** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia** e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
  - Disciplina** dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

- Caso da proporre a **pre notifica**





Ai fini della verifica *ex ante* di cui alla presente **Scheda B**, si precisa che il Servizio competente per l'adozione dell'atto che prevede la concessione dei finanziamenti di cui alla proposta in esame:

**HA RICHIESTO il supporto<sup>2</sup> al *Distinct Body* con nota del .....**  
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione ..... e/o punto/i specifico/i ..... della presente scheda).

**X NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.**

Luogo e data L'AQUILA 13.10.2018

Il Dirigente del Servizio proponente  
Autorità responsabile e *Soggetto concedente*  
(Dott. Ing. Pasquale DI MEO)

Il Direttore del Dipartimento  
o *Autorità responsabile*  
(Dott. ....)



<sup>2</sup> Si precisa che se si è risposto **FORSE** ad una delle domande presenti nella Scheda, il supporto del *Distinct Body* deve essere richiesto obbligatoriamente dai Servizi responsabili della compilazione della scheda, con la precisazione che il parere reso dal *Distinct Body* dovrà essere allegato: al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, oppure alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure inquadrate nel Regolamento Generale di esenzione da notifica (GBER), e ad ogni altra richiesta di parere che il Servizio che predispone la misura di aiuto intenderà sottoporre al DPE.